

Disposizioni in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010, per l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di VIA e per il coordinamento delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006. Modifiche al d.p.g.r. n. 19/R/2017

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di regolamento modifica una serie di disposizioni del regolamento adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 2017, n. 19/R (Regolamento regionale recante disposizioni per il coordinamento delle procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di valutazione delle modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica rifiuti ed AUA, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010).

La proposta contiene modifiche attuative delle disposizioni contenute nel d.lgs. 104/2017 - di modifica della parte seconda del d.lgs. 152/2006 - della l.r. 25/2018 e della l.r. 3/2019 - di modifica della l.r. 10/2010 - nonché alcune disposizioni finalizzate all'ottimale raccordo della normativa regionale in materia di VIA con altre normative regionali ed alla semplificazione delle procedure, alla luce dell'esperienza maturata nei due anni di applicazione del regolamento 19/R/2017 e dell'evoluzione della normativa nazionale e regionale nel frattempo intervenuta.

Nella sintesi che segue, vengono evidenziate in particolare le modifiche più significative per la novità sostanziale del loro contenuto mentre sono elencate succintamente le disposizioni in modifica che riguardano precisazioni, aggiornamenti dei riferimenti normativi e modifiche di razionalizzazione del testo o di allineamento anche terminologico ai disposti delle sopravvenute norme nazionali e regionali.

Gli articoli d 1 a 3 recano la modifica del titolo, del preambolo e dell'oggetto del d.p.g.r. 19/R/2017 in adeguamento ai contenuti delle disposizioni novellate con la presente proposta.

L'articolo 4 inserisce nel d.p.g.r. 19/R/2017 il nuovo capo II Bis che contiene "Disposizioni di coordinamento finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico", come di seguito indicate.

Gli articoli da 5 a 7 della proposta introducono all'interno del Capo II bis del d.p.g.r. 19/R/2017 gli articoli da 7 bis bis a 7 quater per quanto attiene alle modalità di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico, sia nel caso in cui l'autorità competente sia la regione, sia nei caso in cui l'autorità competente sia il comune o l'ente parco regionale. Le modifiche si rendono necessarie per adeguare il regolamento alle disposizioni dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 (come introdotto dal d.lgs. 104/2017) e dell'art. 73 bis della l.r. 10/2010, come modificato dalla l.r. 25/2018.

L'articolo 8, modifica la rubrica del capo III del d.p.g.r. 19/R/2017.

L'articolo 9 modifica l'articolo 8 all'interno del capo III del d.p.g.r. 19/R/2017, accorpando in un'unica disposizione di carattere generale la disciplina (attualmente definita negli attuali artt. 8, 9 e 10) del raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA di competenza regionale e di autorizzazione ambientale, in caso di modifiche ad installazioni ed impianti.

Gli articoli 10 e 11 introducono modifiche puntuali, rispettivamente:

- a) all'articolo all'articolo 11 del d.p.g.r. 19/R/2017 che esplicita i criteri per la valutazione, da parte della autorità competente, della sostanzialità o meno delle modifiche ai fini della normativa in materia di VIA;
- b) all'articolo 12 che detta ulteriori disposizioni in merito alle modifiche progettuali e, in particolare, affronta il caso in cui l'autorità competente per la VIA non la Regione Toscana.

L'articolo 12 introduce l'articolo 17bis del d.p.g.r. 19/R/2017 che dà attuazione alle previsioni in materia di VIA postuma di cui all'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010, come modificato dalla l.r. 25/2018, la quale ha disposto l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma come precedentemente formulato.

L'articolo 13 introduce l'articolo 17ter nel d.p.g.r. 19/R/2017 che:

- a)demanda alla Giunta Regionale la definizione di specifiche modalità organizzative, nonché indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni regionali disciplinate dal regolamento;
- b) rinvia ai comuni e gli enti parco regionali, per quanto di competenza, l'adozione di disposizioni organizzative attuative del regolamento in conformità con i rispettivi ordinamenti.

L'articolo 14 abroga le seguenti norme del d.p.g.r. 19/R/2017:

- a) il capo II e gli articoli da 4 a 7 nello stesso contenute, in quanto non coerenti con il modello del provvedimento autorizzatorio unico, previsto dall'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 e dall'art. 73 bis della l.r. 10/2010);
- b)gli articoli 9 e 10, il capo IV e le norme nel medesimo contenute (artt. da 13 a 16) nonché l'articolo 17 poiché superati dall'evoluzione normativa statale e regionale di riferimento ed, in parte, riconfluiti in altre norme del d.p.g.r. 19/R/2017, come novellato dalla presente proposta.

L'art. 15 introduce una disciplina transitoria dei procedimenti relativi al provvedimento autorizzatorio unico regionale avviati prima della entrata in vigore del presente regolamento, ai quali si applicano le norme relative alle procedure vigenti al momento della presentazione dell'istanza e cioè l'articolo 27 bis del d.lgs 152/2006 e e l'articolo 73 bis della l.r. 10/2010.

L'art 16 della proposta di regolamento stabilisce che il regolamento, vista l'urgenza di dare attuazione alle sopravvenute normative nazionale e regionale, entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana.